



COMUNE DI VALLIO TERME

CODICE ENTE : 10444

DELIBERAZIONE N. 24

DEL 21.12.2020

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 21.12.2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.

L'anno **duemilaventi** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore 20.30, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRESENTE/ASSENTE		PRESENTE/ASSENTE	
FERANDI ROBERTA	P	MUVESTI ATTILIO	A	
MASSARDI FLORIANO	A	BERTOLI PETRA	P	
BERARDI MAURO	A	NEBOLI SIMONE	P	
SCOTUZZI FRANCO	P			
GUANDALINI ERICA	P			
FORTI SERENA	P			
MINELLI DANIELE	P			
SANDRINI LORENZO	P			
		TOTALI	T.presenti 8	T.assenti 3

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO COMUNALE Dott. ALESSANDRO TOMASELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Dott.ssa FERANDI ROBERTA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **3** dell'ordine del giorno.

Delibera di C.C. n. 24 del 21.12.2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.

Il **Sindaco Roberta Ferandi** cede la parola al Segretario **Dott. Alessandro Tomaselli** che illustra l'argomento al terzo punto dell'ODG del consiglio comunale ovvero la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Ultimata l'esposizione del Segretario viene dichiarata aperta la discussione.

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri, **il Sindaco** pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20 del predetto T.U.S.P, le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.;
- ✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;

2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ATTESO pertanto che il Comune di Vallio Terme detiene le seguenti partecipazioni: Secoval S.r.l. e Servizi Ambiente Energia e Servizi S.r.l.

VISTO, ai sensi dell'art.20 del D.lgs.175/2016, l'esito della ricognizione periodica alla data del 31/12/2019 effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione" e dal quale risulta il seguente quadro sintetico:

	Ragione sociale / denominazione partecipazione	Codice fiscale / Partita IVA	Forma giuridica	Quota % di partecipazione diretta	Esito della ricognizione
1	Secoval S.r.l.		Società a responsabilità limitata	0,69	Mantenimento senza interventi
2	Servizi Ambiente Energia e Servizi S.r.l.		Società a responsabilità limitata	0,10	Mantenimento senza interventi

RITENUTO, riguardo le due società partecipate per il quale è stato deliberato il mantenimento, di rappresentare quanto segue:

SECOVAL S.R.L.

Per la società Secoval srl si conferma quanto indicato nella ricognizione straordinaria 2017 e nella successiva ricognizione periodica 2018-2019 e più precisamente:

- è munita dei requisiti previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto

produce "servizi strumentali" (lettera d);

- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

a) ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);

b) vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, non solo superiore a 500.000 euro, bensì superiore ai tre milioni (lettera d) ed in costante crescita dal 2013:

	2019	2018	2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.316.397,00	3.748.344,00	3.367.965,00

c) ha chiuso con un utile gli ultimi tre esercizi (lettera e) accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2019	2018	2017	2016	2015
Utile d'esercizio	7.531,00	12.018,00	6.021,00	12.837,00	4.694,00

Qualora il comune di Vallio Terme decidesse di dismettere la partecipazione, dovrebbe ricorrere al mercato per reperire i servizi di Secoval srl, in quanto l'ente non dispone delle professionalità necessarie per sostituirsi ai tecnici informatici della società. Il ricorso al mercato obbligherebbe il Comune a sostituire numerosi software implementati dalla società.

La sostituzione dei sistemi gestionali disperderebbe il patrimonio di consolidate conoscenze del personale del comune sull'uso degli applicativi stessi e obbligherebbe l'ente ad investire su nuova formazione.

Il Comune, come già precisato, detiene una quota del 0,69% del capitale sociale; pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

Per la società Secoval srl sussistono pertanto i requisiti di mantenimento prescritti dal D.Lgs. 175/2016 e non vi è quindi la necessità di adottare piano di riassetto ai sensi dell'art. 20, comma 1, del predetto decreto legislativo.

VALUTAZIONI FINALI: Non si rilevano elementi di incompatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali desunte dalle leggi e dallo Statuto del Comune di Vallio Terme. La partecipazione può essere mantenuta.

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

Il Comune di Vallio Terme detiene una quota dello 0,10%; tale società, di proprietà del 94,95% della Comunità Montana di Valle Sabbia, e per la quota restante di proprietà dei comuni del territorio, è stata costituita allo scopo di gestire "in house" il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl: - è munita dei requisiti previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi strumentali" (lettera d);

- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- a) ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
 b) vanta un bilancio solido e, con l'avvio del servizio di igiene urbana, il fatturato medio continuerà ad essere superiore ai 500.000,00 (lettera d), come nel 2018 primo anno di gestione:

	2019	2018	2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.683.988,00	6.400.802,00	365.339,00

- c) ha chiuso con un utile gli ultimi tre esercizi (lettera e) accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2019	2018	2017	2016	2015
Utile d'esercizio	10.247,00	17.435,00	1.010,00	7.011,00	1.829,00

Qualora l'amministrazione decidesse di dismettere la partecipazione, dovrebbe ricorrere al mercato per reperire i servizi di Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl, in quanto il Comune di Vallio Terme non dispone delle professionalità necessarie e delle attrezzature per approntare il servizio.

Il Comune, come già precisato, detiene una quota del 0,10% del capitale sociale; pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

Per la società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl sussistono pertanto i requisiti di mantenimento prescritti dal d.lgs. 175/2016 e non vi è quindi la necessità di adottare piano di riassetto ai sensi dell'art. 20, comma 1, del predetto decreto legislativo.

VALUTAZIONI FINALI: Non si rilevano elementi di incompatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali desunte dalle leggi e dallo Statuto del Comune di Vallio Terme. La partecipazione può essere mantenuta;

RILEVATO pertanto che a seguito della presente revisione delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le suddette partecipazioni;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

DATO ATTO che non risultano partecipazioni da alienare;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.20 comma 4 del D.lgs. 175/2016, che anche nel precedente piano di razionalizzazione effettuato con propria deliberazione n.22 del 27/12/2019, è stato previsto il

mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le due società partecipate dal Comune di Vallio Terme e che pertanto non è stata redatta la prevista relazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile;

CON n. **8** voti unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. **8** Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di **APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di **APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni in società possedute dal Comune di Vallio Terme, alla data del 31 dicembre 2019, il cui contenuto dovrà essere riportato nell'apposito applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro condiviso con la Corte dei Conti;
- 3) di **APPROVARE** le schede compilate per ogni singola partecipazione che riportano i dati e le caratteristiche principali della partecipazione e dell'attività svolta, oltre alle eventuali note (Allegato A);
- 4) di **TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune.

SUCCESSIVAMENTE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

CON n. **8** voti unanimi e favorevoli, nessun voto astenuto e nessun voto contrario, espressi da n. **8** Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di **DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

SEDUTA del CONSIGLIO MUNICIPALE del 21.12.2020

DELIBERA di C. C. n. 24

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime:

parere **FAVOREVOLE** sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

parere **NON FAVOREVOLE** con le seguenti motivazioni: _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Alessandro Tomaselli**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime:

parere **FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.


parere **NON FAVOREVOLE** con le seguenti motivazioni: _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Anna Fucina**

Vallio Terme, 21.12.2020

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott.ssa FERANDI ROBERTA



Il Segretario Comunale
F.to Dott. ALESSANDRO TOMASELLI

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32., comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) oggi **13.01.2021** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **28.01.2021** ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Vallio Terme lì **13.01.2021**

IL FUNZIONARIO INCARICAO
F.to **MATTIA FRANZONI**

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il . . . , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Vallio Terme, lì **21.12.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. **ALESSANDRO TOMASELLI**

=====

COPIA CONFORME alla deliberazione, per uso amministrativo

Vallio Terme, lì 13.01.2021

Il Funzionario Incaricato
Mattia Franzoni